

Bruxelles, 23 novembre 2017
(OR. en)

14734/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0359 (COD)**

JAI 1086
JUSTCIV 273
EJUSTICE 148
ECOFIN 994
COMPET 801
EMPL 565
SOC 744
CODEC 1880

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	9316/17
n. doc. Comm.:	14875/16
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE - Dibattito orientativo

I. INTRODUZIONE

Il Consiglio "Giustizia e affari interni" (il "Consiglio") dell'8 e 9 giugno 2017 ha tenuto un primo dibattito orientativo sulla proposta di direttiva e, in tale occasione, ha approvato una serie di principi relativi ad alcuni punti fondamentali per i lavori futuri.¹

¹ Cfr. il documento 9316/17 JUSTCIV 112 EJUSTICE 65 ECOFIN 418 COMPET 415 EMPL 312 SOC 398 CODEC 833

In considerazione delle discussioni condotte dal Gruppo a partire dal luglio 2017, la presidenza ritiene necessario procedere a un dibattito orientativo in sede di Consiglio affinché si compiano ulteriori progressi a livello di Gruppo. Le questioni e i principi fondamentali per i quali risulta necessario un certo livello di orientamento strategico sono illustrati nella parte II della presente nota. L'allegato della presente nota fornisce ulteriori informazioni generali in merito a tali principi fondamentali.

II. PRINCIPI FONDAMENTALI E ORIENTAMENTI STRATEGICI PER I LAVORI FUTURI

A. Sostenibilità economica del debitore

Si invita il Consiglio a convenire di estendere la flessibilità offerta agli Stati membri dando loro la possibilità di introdurre o mantenere una prova della sostenibilità economica a norma del diritto nazionale, a condizione che la valutazione abbia lo scopo di escludere i debitori che non hanno alcuna prospettiva di sostenibilità economica e possa essere effettuata senza arrecare pregiudizio alle attività del debitore.

Motivazione

Dalle discussioni a livello tecnico è emerso che le opinioni in merito alla sostenibilità economica del debitore sono alquanto divergenti. Secondo alcuni Stati membri, concedere l'accesso a un quadro in materia di ristrutturazione preventiva o a una sospensione delle azioni esecutive individuali a debitori economicamente non sostenibili sarebbe pregiudizievole per le attività del debitore e, di conseguenza, comprometterebbe gli interessi dei creditori. Secondo altri Stati membri, concedere l'accesso incondizionato al quadro in materia di ristrutturazione preventiva e alla sospensione delle azioni esecutive individuali in tutti i casi incentiverebbe il debitore a tentare di salvare la propria impresa in una fase precoce. La presidenza ritiene che l'orientamento proposto possa pertanto costituire un possibile compromesso tra tali opinioni divergenti.

B. Ristrutturazione trasversale dei debiti

Si invita il Consiglio ad approvare il principio secondo cui, qualora all'adozione del piano di ristrutturazione partecipino più classi di parti interessate e in una o più classi di voto delle parti interessate non venga raggiunta la maggioranza richiesta, il piano di ristrutturazione possa comunque essere omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa a condizione che i requisiti per la ristrutturazione trasversale dei debiti, come convenuto durante le future discussioni a livello tecnico, siano soddisfatti. Ciò non pregiudica l'esito delle future discussioni sulla formazione delle classi a livello tecnico.

Motivazione

Gli Stati membri riconoscono in generale la necessità di un meccanismo che consenta l'omologazione di un piano di ristrutturazione da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa anche laddove vi siano classi di voto dissenzienti, ossia quando un piano di ristrutturazione non è sostenuto dalla maggioranza richiesta in una o più classi di parti interessate, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Allo stesso tempo alcuni Stati membri assumono un approccio prudente nei confronti di tale meccanismo, in quanto si tratta di qualcosa di nuovo e sconosciuto nei loro ordinamenti giuridici. Per far avanzare i lavori a livello tecnico, la presidenza necessita pertanto di orientamenti sull'opportunità di utilizzare il principio proposto come base per i lavori futuri.

C. Seconda opportunità per gli imprenditori onesti

Si invita il Consiglio a convenire la necessità di prevedere un termine armonizzato per la liberazione dai debiti non superiore a tre anni, fatte salve le limitazioni nei casi in cui tale liberazione o termine per la liberazione non siano ritenuti appropriati.

Motivazione

Gli Stati membri sostengono in generale il principio di dare agli imprenditori onesti una seconda opportunità concedendo loro la liberazione integrale dai debiti e la cancellazione di eventuali interdizioni connesse all'insolvenza del debitore dopo un periodo di tempo massimo. Tuttavia, ciò è subordinato alla condizione che siano previste sufficienti salvaguardie e limitazioni, ove opportuno.

III. CONCLUSIONE

La presidenza invita il Coreper/Consiglio "Giustizia e affari interni" a procedere a un dibattito orientativo al fine di approvare i principi enunciati nella parte II della presente nota a titolo di orientamento generale per i futuri lavori sulla direttiva proposta.

INFORMAZIONI GENERALI

A. Sostenibilità economica del debitore

La proposta di direttiva introduce l'obbligo per gli Stati membri di garantire che, qualora sussista una probabilità di insolvenza, il debitore abbia accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva che gli consenta di ristrutturare i debiti o l'impresa e di beneficiare di una sospensione delle azioni esecutive individuali se e nella misura in cui è necessario per agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione. Dalle discussioni condotte finora in seno al Gruppo è emerso un ampio sostegno a favore dell'approccio che prevede l'accesso del debitore a tale quadro e alla sospensione delle azioni esecutive individuali quale uno degli strumenti per aiutarlo a evitare il collasso finanziario.

Tuttavia, alcuni Stati membri hanno espresso il timore che, concedendo l'accesso a un siffatto quadro in materia di ristrutturazione preventiva o a una sospensione delle azioni esecutive individuali a debitori economicamente non sostenibili, si possa avere un effetto negativo sulle restanti attività del debitore e, di conseguenza, compromettere gli interessi dei creditori. Pertanto, tali Stati membri sostengono l'opportunità di introdurre una prova della sostenibilità economica del debitore quale preconditione per concedere l'accesso al quadro in materia di ristrutturazione preventiva o una sospensione delle azioni esecutive individuali, al fine di garantire l'equilibrio tra gli interessi del debitore e quelli dei creditori.

Allo stesso tempo, altri Stati membri sono favorevoli alla concessione a un debitore dell'accesso incondizionato al quadro in materia di ristrutturazione preventiva e della sospensione delle azioni esecutive individuali per incentivarlo a tentare di salvare la propria impresa in una fase precoce.

Un compromesso tra questi due diversi sistemi potrebbe essere raggiunto dando agli Stati membri la possibilità di introdurre o mantenere una prova della sostenibilità economica a norma del diritto nazionale, a condizione che la valutazione della sostenibilità economica del debitore possa essere effettuata senza pregiudizio delle attività del debitore stesso.

B. Meccanismo di ristrutturazione trasversale dei debiti

Conformemente alla proposta di direttiva, un piano di ristrutturazione dovrebbe sempre considerarsi adottato od omologato se la maggioranza richiesta in ciascuna classe interessata lo sostiene.

Il meccanismo di ristrutturazione trasversale dei debiti può essere utilizzato quando un piano di ristrutturazione non è sostenuto dalla maggioranza richiesta in ciascuna classe delle parti interessate e si crea così una classe di voto dissenziente.

Il meccanismo di ristrutturazione trasversale dei debiti è soggetto a una serie di requisiti minimi armonizzati per garantire che i diritti delle parti interessate siano adeguatamente tutelati.

Ciò significa che il piano deve essere sostenuto da almeno una classe di creditori interessati e che le classi di voto dissenzienti non devono essere ingiustamente pregiudicate dal piano proposto.

Gli Stati membri hanno inoltre la possibilità di aumentare il numero minimo di classi richieste per sostenere il piano. Nel caso di una ristrutturazione trasversale dei debiti, il piano di ristrutturazione deve sempre essere omologato da un'autorità giudiziaria o amministrativa.

Il principio di una ristrutturazione trasversale dei debiti integra la possibilità di una ristrutturazione efficace limitando le possibilità per le parti interessate senza interesse nella ristrutturazione di bloccare il piano. Gli Stati membri riconoscono in generale la necessità di tale meccanismo, tuttavia varie delegazioni mettono in discussione la proposta di ricorrere alla regola della priorità assoluta tra i requisiti. Inoltre, sebbene il meccanismo proposto sia già predisposto nel sistema nazionale di alcuni Stati membri, per altri Stati membri si tratta di un concetto nuovo.

Nonostante questo principio sembri godere del sostegno degli Stati membri, taluni aspetti della proposta di direttiva sono nuovi e sconosciuti per alcuni Stati membri. Se tale principio fosse introdotto a livello dell'UE, sarebbe necessaria una maggiore flessibilità per consentire agli Stati membri di integrare adeguatamente il principio nelle legislazioni nazionali.

Il livello e il contenuto delle norme minime armonizzate sull'adozione e l'omologazione dei piani di ristrutturazione dovrebbero essere ulteriormente discussi a livello tecnico, e i lavori tecnici dovrebbero, tra l'altro, concentrarsi sulla formazione delle classi e sui requisiti di una ristrutturazione trasversale dei debiti (inclusa la natura di tali requisiti).

C. Seconda opportunità per gli imprenditori onesti

Uno dei principali obiettivi della proposta di direttiva è rafforzare la possibilità di una seconda opportunità per gli imprenditori all'interno dell'UE. A tale riguardo, la proposta di direttiva introduce l'obbligo per gli Stati membri di prevedere la possibilità per gli imprenditori insolventi di essere liberati integralmente dai debiti entro un periodo stabilito dalla legislazione nazionale, che non può essere superiore a tre anni. Inoltre, qualsiasi interdizione connessa all'insolvenza dell'imprenditore dovrebbe cessare di avere effetto al più tardi alla scadenza dei termini per la liberazione dai debiti.

Per evitare abusi della procedura di liberazione dai debiti, la proposta di direttiva consente agli Stati membri di derogare al citato obbligo in taluni casi ben definiti, qualora la liberazione dai debiti o i termini per la liberazione dai debiti non siano ritenuti adeguati.

Le discussioni hanno evidenziato che gli Stati membri sostengono in generale il principio della concessione a un debitore della liberazione integrale dai debiti e della cancellazione di eventuali interdizioni connesse all'insolvenza del debitore dopo un periodo di tempo massimo, a condizione che il debitore sia stato sottoposto a una procedura di insolvenza. Ciò è tuttavia subordinato alla condizione che siano previste sufficienti salvaguardie e limitazioni, ove opportuno. Per sviluppare tali salvaguardie e limitazioni sono ancora necessarie ulteriori discussioni a livello tecnico.
